STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

ART.1

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

E' costituita dall'associazione denominata "GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO" con sede in Chions frazione di Basedo, via Don Davide Boz n°3, che potrà aderire alle associazioni culturali operanti in Italia e all'estero.

L'associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro, ha durata fino al 31 Dicembre 2016.

ART.2 Finalità

Le finalità dell'associazione sono:

- Promuovere iniziative culturali, sportive e turistiche ed ogni altra attività, atta a far conoscere, valorizzare ed accrescere il prestigio e l'interesse della località;
- Incoraggiare lo sviluppo di attività analoghe, già esistenti, favorendo le tradizioni ed il folcrore locale;
- Suggerire idee nuove, volte a mantenere ed accrescere il decoro del patrimonio artistico, storico e culturale del paese;
- Segnalare deficienze ed esigenze della comunità attraverso i mezzi ordinari di comunicazione;
- Sviluppare nei cittadini il reciproco senso di collaborazione e fraternità che li leghi e li associ al di sopra di ogni ideologia e nel vicendevole rispetto.

ART.3 Patrimonio sociale e proventi

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione.

L'associazione provvederà alla realizzazione delle sue finalità con i mezzi economici costituiti da:

- Contributi associativi;
- Proventi della manifestazione, della attività e delle gestioni interne dell'associazione;
- Proventi di attività turistiche e ricreative;
- Eventuali contributi di Enti pubblici e privati, donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura che pervenissero all'associazione per un migliore conseguimento degli scopi sociali;
- Eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze del bilancio;
 E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART.4 Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono diventare soci tutti i residenti del paese di cui fa parte l'associazione che ne facciano domanda. L'assemblea può vietare l'ammissione ai non residenti che facciano domanda di ammissione, purchè tale divieto sia motivato e comunicato alla parte interessata. Per essere soci bisogna essere di età superiore ai sedici anni e in regola con il pagamento delle quote associative.

ART.5 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- Per decesso;
- Per dimissioni;
- Per l'assenza dalle riunioni per più di quattro volte consecutive senza giustificato motivo;
- Per morosità a seguito del mancato pagamento del contributo associativo annuale qualora lo stesso risulti deliberato dal consiglio direttivo;
- Per indegnità a seguito di inosservanza dello statuto;
- Per coloro, i quali arrechino, in qualunque modo danni morali e materiali all'associazione; in questi ultimi due casi, sarà l'assemblea dei soci a deliberare le conclusioni.

ART.6 Organi dell'Associazione

Sono organi del"associazione:

- I'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Vicesegretario;
- I tre Consiglieri;
- Il Consiglio dei Revisori dei Conti.

ART.7

Potere dell'assemblea

L'assemblea, costituita dai soci maggiorenni, ha potere deliberativo

ART.8 Convocazione Dell'assemblea

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno e non oltre il mese di Aprile. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità, ovvero tutte le volte in cui il Consiglio Direttivo o il Presidente dell'associazione lo ritengano opportuno o quando n'è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

ART.9 Presentazione del Bilancio in Assemblea

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato in Assemblea entro il 30 Aprile.

ART.10 Modalità di convocazione dei soci

I soci saranno convocati in Assemblea con lettera contenente l'ordine del giorno e recapitata a domicilio almeno quattro giorni prima della data dell'adunanza.

ART.11 Validità

L'Assemblea ordinaria sarà validamente costituita se sono presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

ART.12 Deliberazioni

L'Assemblea ordinaria delibera sulla nomina delle cariche sociali, sulla formazione del bilancio preventivo e consuntivo sulla relazione delle attività da svolgere, su eventuali proposte del Consiglio Direttivo, regola inoltre eventuali rapporti con Enti o gruppi precostituiti: l'Assemblea ordinaria provvede all'elezione, con votazione segreta, del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario, del Vicesegretario e dei tre consiglieri, tali organi durano in carica un anno.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati con diritto di voto; in seconda convocazione la deliberazione è presa a maggioranza di voti ed è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le modifiche statuarie, occorrono invece, per la validità, la presenza di due terzi dei soci e l'approvazione a maggioranza assoluta dei votanti. Sono valide inoltre le disposizioni di cui all'art. 21 Codice Civile.

ART.13 – 21 Consiglio Direttivo

ART.13

L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da sette membri che durano in carica un anno e sono rieleggibili, al Consiglio sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, le proprie attribuzioni compresa la rappresentanza, ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

ART.14

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli associati con diritto di voto, ed a scutinio segreto.

ART.15

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente, recante l'ordine del giorno. Le deliberazioni del <consiglio sono valide se, alla seduta, sono presenti almenomla metà dei Consiglieri.

ART.16

Anche i Consiglieri, purché siano in numero di quattro, possono richiedere la riunione del consiglio con lettera indirizzata al Presidente.

ART.17

L'Assemblea straordinaria dei soci è convocata per iniziativa del presidente, quando il Consiglio si trovi ad assumere decisioni particolarmente importanti in materia di indirizzo, in materia economica ed ogni altro caso al di fuori dell'ordinaria gestione.

ART.18

Il Consiglio traccia le linee programmatiche e, ove lo ritenga opportuno, nomina commissioni speciali per ogni singola attività, chiamando a farne parte persone esperte che abbiano in quel campo particolari attitudini. Delibera inoltre sulle quote associative, le stesse dovranno eseere determinate di anno in anno con effetto per l'anno successivo, non potranno mai essere restituiote e saranno inoltre intrasmissibili.

ART.19

Le delibere del Consiglio sono prese con votazione a maggioranza dei presenti

- A scutinio segreto quando l'oggetto della votazione riguardi persone
- Per alzata di mano per tutti gli altri argomenti

ART.20

Ogni votante esprime una preferenza, su apposta scheda quando la votazione è a scrutinio segreto.

Il voto, sia esso segreto o palese, non può essere oggetto di delega.

ART.21

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Sarà provveduto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'associazione, debitamente comprovate.

ART.22 -24 Presidenza

Art.22

Il Presidente presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio, fissa gli ordini del giorno, d'accordo con il Vicepresidente, il Segretario, il Vicesegretario e i Consiglieri e mantiene contatti con le Autorità, riferendone al Consiglio. E' coadiuvato dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Vicesegretario e dai consiglieri.

ART.23

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ad anche in giudizio in prima persona, segue il Consiglio Direttivo e poi tutti i soci.

ART.24

In caso di assenza è sostituito dal Vicepresidente

ART.25 -26

ART.25

Il Segretario redice i verbali su apposito registro, sbriga la corrispondenza, predispone i bilanci, tiene la contabilità, effettua le spese deliberate e compie tutte le operazioni che si rendono necessarie per il miglior funzionamento dell'associazione

ART.26

Il Segretario in tutto il suo lavoro viene coadiuvato dal Vicesegretario

ART.27 Consiglio dei Revisori dei Conti

I Revisori dei conti vengono eletti tra i soci, hanno il compito di effettuare ispezioni dei registri di cassa, controllare i bilanci, consuntivo e preventivo e di esprimere il loro parere in merito, prima che il Consiglio li sottoponga all'approvazione dell'assemblea. I revisori dei Conti sono in numero di tre e vengono nominati nell'Assemblea ordinaria con scrutinio segreto. Essi durano in carica un anno e possono essere rieletti. In seno al Collegio viene eletto un Presidente.

ART.28 Scioglimento dell'associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad Enti che preseguono fini analoghi od enti assistenziali

ART.29

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le norme Codice Civile e le disposizioni di leggi vigenti.